

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2020-794	del 28/10/2020
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione della Linea Guida 02/DT “Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico” Rev. 2.	
Proposta	n. PDTD-2020-824	del 28/10/2020
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Direzione Tecnica	
Dirigente proponente	Dott. Zinoni Franco	
Responsabile del procedimento	Ricci Susanna	

Questo giorno 28 (ventotto) ottobre 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione della Linea Guida 02/DT “Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico” Rev. 2.**

**VISTI:**

- la L.R. n. 44 del 19 aprile 1995, si seguito denominata “legge istitutiva”, come modificata dalla Legge Regionale n. 18 del 30 luglio 1999;
- il Regolamento Generale di Arpae, approvato con Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 124 del 01 febbraio 2010;

**VISTI INOLTRE:**

- la Legge Regionale n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province e Comuni e loro Unioni, in particolare l’art. 16 “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia. Funzioni in materia di ambiente”;
- il Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, che attribuisce al Direttore Tecnico la competenza ad emanare Direttive e Circolari finalizzate alla standardizzazione delle attività tecniche eseguite nelle varie strutture dell'Agenzia;

**PREMESSO:**

- che lo svolgimento dell’attività gestione delle segnalazioni di inconvenienti ambientali in materia di rumore deve avvenire in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, tenendo conto della legislazione vigente;
- che l’attività viene effettuata dagli operatori delle APA competenti per territorio;
- che si è ritenuto opportuno fornire indicazioni al personale incaricato, al fine di omogeneizzare le modalità di comportamento in termini di ispezioni, misura e atti conseguenti;

**CONSIDERATO:**

- che il predetto documento affronta tematiche a prevalente interesse interno all'Agenzia, e che per quanto concerne tematiche a potenziale interesse intersoggettivo che possono riguardare anche Enti diversi da Arpae Emilia-Romagna, il documento in questione, mentre mantiene piena coerenza nei confronti delle Strutture interne, rappresenta un'indicazione non vincolante per i soggetti istituzionali esterni ad Arpae;

**RITENUTO PERTANTO:**

- di approvare il documento, allegato sub. A) al presente provvedimento, fornendogli la forma giuridica della Linea Guida indirizzata alle APA ed alle AAC di Arpae;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, la Dott.ssa Ricci Susanna, Responsabile del Servizio Indirizzi Tecnici;

DETERMINA

1. di approvare, sulla base delle considerazioni formulate nella parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la Linea Guida indirizzata alle APA ed alle AAC di Arpae, allegata sub. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, LG 02/DT “Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico” – Rev. 2

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Franco Zinoni

---

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG02/DT</p>
<p><i>Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 2 del Pag. 1 di 25</p>

## GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

### INDICE

- 1 SCOPO
- 2 CAMPO DI APPLICAZIONE
- 3 RIFERIMENTI
- 4 RESPONSABILITA'
- 5 LINEE GUIDA
  - 5.1 Interventi di Arpae
    - 5.1.1 Nessun limite legislativo viene superato
    - 5.1.2 Superamento dei limiti
  - 5.2 Verifica dei provvedimenti adottati
  - 5.3 Indicazioni di sicurezza per gli operatori delle Sezioni
- 6 ALLEGATI
- 7 MODULI
- 8 TABELLA RIASSUNTIVA DELLE REVISIONI

Redazione  
 Gruppo di Lavoro  
 Anna Callegari  
 Maurizio Poli  
 Claudio Zanelli  
 Cristian Castellani  
 Simona Balistreri  
 Maurizio Gherardi  
 Michele Ventura  
 Nicoletta Pecorari  
 Giovanni Fantini  
 Matteo Angelillis

Revisione e controllo  
 Servizio Indirizzi Tecnici

Approvazione  
 Direzione Tecnica

	<p style="text-align: center;"><b>LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</b></p>	<p style="text-align: center;">LG02/DT</p>
<p><i>Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico</i></p>		<p style="text-align: right;">Revisione 2 del Pag. 2 di 25</p>

## 1. SCOPO

Scopo della presente linea guida è quello di fornire indicazioni su come gestire una segnalazione di inconveniente ambientale in materia di inquinamento acustico, dal momento del suo arrivo presso l'Area di Prevenzione Ambientale (APA), fino alla conclusione del procedimento.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente linea guida si applica alle Aree Prevenzione Ambientale di Arpae Emilia Romagna.

## 3. RIFERIMENTI

- LR 44/1995 istitutiva di Arpa
- LR 13/2015 istitutiva di Arpae
- L 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi
- L 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- L 689/1981 "Modifiche al sistema penale"
- LR 15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"
- DLgs 152/2006 "Norme in materia ambientale"
- Codice penale, artt. 650 e 659
- Parere legale Arpae - Area Affari Istituzionali e Legali 21/03/2003 con aggiornamento 2016 (allegato 10)
- Nota Direzione Tecnica PGDG/2012/2507 del 15/05/2012
- Nota Direzione Tecnica PGDG/2018/1889 del 08/02/2018 (Indirizzi operativi in materia di inquinamento acustico - L 447/1995)
- Nota PTR Rumore PG/2019/0152597 del 04/10/2019 (Report - Approfondimento tecnico sull'applicazione del criterio differenziale)
- LG01/DT

## 4. RESPONSABILITÀ

ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ
Ricevimento segnalazioni	Responsabile ST/SSA e/o Resp. Distretto/Unità specialistica
Esecuzione sopralluoghi/misure / relazioni	Operatori dei Servizi
Archiviazione elettronica (Sinadoc)	Operatori dei Servizi

## 5. LINEA GUIDA

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera g) e art. 14 comma 2, della L 447/1995, le funzioni amministrative di controllo e vigilanza sull'inquinamento acustico sono in capo ai Comuni<sup>1</sup>, che le esercitano avvalendosi di Arpae (LR 15/2001 art. 15 c. 2). In considerazione del dettato normativo

<sup>1</sup> Solo qualora l'inquinamento acustico riguardi ambiti territoriali ricadenti in più comuni della stessa circoscrizione provinciale, le funzioni di controllo e vigilanza per l'attuazione della L 447/95 sono di spettanza delle amministrazioni provinciali che le esercitano avvalendosi di Arpae (L 447/1995, art. 14, comma 1 e LR 15/2001, art. 15. co 1).

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG02/DT</p>
<p><i>Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 2 del Pag. 3 di 25</p>

è pertanto necessario che la segnalazione giunga ad Arpae dal Comune di competenza e l'attività di front-office nei confronti del cittadino dovrà essere orientata in tal senso sin dal primo contatto, così come specificato anche della LG01/DT.

Tuttavia può capitare che il cittadino o un altro Ente (Azienda USL, Carabinieri, ecc) facciano pervenire la segnalazione scritta direttamente alla sede Arpae: in tal caso occorre seguire quanto già stabilito nella Linea guida per la gestione delle segnalazioni di inconvenienti ambientali (LG01/DT).

La segnalazione va inoltrata al Comune competente territorialmente ed inviata per conoscenza allo stesso cittadino/esponente, con apposita lettera di trasmissione (di cui l'allegato 1 costituisce una traccia).

Nel caso in cui la segnalazione venga inviata al Comune e per conoscenza anche ad Arpae, occorrerà attendere comunque l'attivazione da parte dell'Autorità competente. Arpae-APA potrà inviare al Comune una nota in cui chiedere tutte le informazioni pertinenti al caso e necessarie per l'espletamento delle eventuali attività necessarie, (quali per esempio autorizzazioni all'esercizio, autorizzazioni in deroga, ecc.), informando che si rimane in attesa di una effettiva richiesta di intervento.

L'inoltro al Comune di competenza è opportuno e necessario in quanto solo il Comune può gestire e coordinare le eventuali attività di altri uffici preposti al controllo del territorio (polizia municipale, USL, altri uffici comunali, ecc.).

Qualora l'Amministrazione competente non proceda con l'attivazione ufficiale di un controllo, l'Agenzia si riserva la possibilità di archiviare la pratica, una volta compiuta una propria valutazione della situazione segnalata.

Per quanto riguarda esposti di carattere anonimo, e per tutto quanto non esplicitamente richiamato in questo testo, si rimanda alla LG01/DT.

Nel caso di segnalazioni riguardanti gli impianti autorizzati AIA, occorrerà provvedere affinché tali segnalazioni siano assegnate anche al SAC per conoscenza.

### **5.1 Interventi di Arpae**

Arpae-APA effettuerà i sopralluoghi e le rilevazioni necessari e invierà al Comune i risultati e le proprie valutazioni, operando secondo la procedura descritta nel seguito.

La persona che lamenta il disturbo dovrà essere contattata, per concordare modalità e tempi dei sopralluoghi e delle misure. La stessa dovrà essere informata che, in occasione dell'intervento di misura e prima dell'esecuzione dello stesso, dovrà sottoscrivere il modulo "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679" (allegato 2). In assenza di firma di tale nota, non si potrà procedere con l'effettuazione delle misure e di questo si dovrà rendere edotto l'esponente.

All'esponente dovrà essere rilasciato anche un verbale di sopralluogo (allegato 3)

I sopralluoghi e le misure dovranno essere effettuati da almeno due operatori di Arpae, di cui almeno uno avente la qualifica di "Tecnico Competente in Acustica" ai sensi della normativa vigente (entrambi con tessera di riconoscimento dell'Agenzia); a supporto delle attività di vigilanza, i Tecnici Competenti in Acustica potranno avvalersi delle indicazioni operative condivise e diffuse internamente all'Agenzia con le note citate al punto 3. *Riferimenti.*

Le verifiche fonometriche dovranno essere effettuate senza fornire alcun preavviso al soggetto titolare della sorgente indagata (parere legale interno Arpae - allegato 10), a meno che ciò non sia

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG02/DT</p>
<p><i>Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 2 del Pag. 4 di 25</p>

espressamente necessario per la gestione della sorgente stessa (fermo impianti/spegnimento sorgenti).

Eventuali accertamenti presso la sorgente disturbante potranno essere effettuati successivamente alle misure, ed in tal caso dovrà essere redatto il verbale di sopralluogo, da rilasciare contestualmente al titolare dell'attività/proprietario della sorgente (allegato 4).

La procedura amministrativa da seguire è quella prevista e disciplinata dalla legge 689/1981, con specifico riferimento agli interventi di vigilanza e controllo.

I dati acquisiti con le rilevazioni strumentali, opportunamente elaborati, dovranno essere inseriti nel Rapporto Tecnico redatto coi contenuti minimi previsti dalla normativa vigente (di cui l'allegato 5 costituisce una traccia indicativa).

#### 5.1.1 Nessun limite legislativo viene superato

Gli operatori tecnici che hanno effettuato le verifiche, in accordo con il proprio Responsabile, predispongono una nota (allegato 6) per il Comune competente per territorio e anche una nota per l'esponente (allegato 7), nella quale descrivono gli interventi effettuati e propongono la chiusura del procedimento. Alla nota inviata al Comune dovrà essere allegato il Rapporto Tecnico.

#### 5.1.2 Superamento dei limiti

Nel caso in cui le rilevazioni effettuate mettano in evidenza un superamento dei limiti, gli operatori tecnici che hanno effettuato le verifiche, in accordo con il proprio Responsabile, predispongono una nota (allegato 9) in cui si propone al Comune competente per territorio di adottare un opportuno provvedimento amministrativo (ad esempio diffida o ordinanza) per il rientro nei limiti della normativa; alla nota andrà allegato il Rapporto Tecnico. Nella nota andrà esplicitamente richiesta al Comune la trasmissione ad Arpae di copia degli atti e/o provvedimenti amministrativi adottati a seguito del rapporto, nonché della successiva documentazione eventualmente inviata dal soggetto titolare della sorgente indagata.

Gli operatori tecnici che hanno effettuato le verifiche dovranno altresì procedere a redigere il verbale di sanzione amministrativa, qualora prevista (l'allegato 8, relativo al caso di un pubblico esercizio, ne costituisce una traccia). La sanzione amministrativa deve essere notificata all'interessato, tramite PEC o – in mancanza di questa – tramite posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

Successivamente verrà inviata al Comune anche copia del verbale di sanzione amministrativa e copia della notifica.

I tecnici, in accordo con il proprio Responsabile, predispongono anche una nota per l'esponente, e per conoscenza al Comune, nella quale lo informano circa i rilevamenti effettuati ed i successivi passi intrapresi, comunicandogli che ogni ulteriore informazione e documentazione potrà essere richiesta direttamente al Comune, in quanto titolare del procedimento (allegato 7).

Nei casi in cui l'entità del superamento dei valori limite o le particolari circostanze rilevate siano tali da far presupporre potenziali implicazioni di ordine igienico-sanitario, gli operatori tecnici, in accordo con il proprio Responsabile, potranno inviare la stessa nota preparata per il Comune anche all'azienda AUSL, per gli eventuali approfondimenti di competenza. Alla nota dovrà essere allegato il Rapporto Tecnico.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 659 CP nei casi previsti.

Per le aziende in possesso di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** ai sensi del DPR n. 59/2013, la nota inviata al Comune sarà trasmessa anche al SAC, autorità competente al rinnovo e all'aggiornamento del provvedimento.

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG02/DT</p>
<p><i>Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 2 del Pag. 5 di 25</p>

Per quanto concerne **impianti/aziende in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** ai sensi del DLgs n. 152/2006, la situazione è più complessa e merita un'analisi di dettaglio. L'AIA ha, infatti, una disciplina sanzionatoria specifica da applicarsi sulla base di quanto previsto dall'art. 29 quattordices, comma 14, del DLgs 152/2006 e che, come noto, stabilisce: *"Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un più grave reato"*. Pertanto in considerazione di quanto emerge dall'interpretazione letterale della norma, si conclude che in presenza di un'azienda soggetta ad autorizzazione integrata ambientale, in caso di inosservanza delle prescrizioni della medesima, sia da applicarsi prioritariamente la disciplina sanzionatoria del DLgs 152/2006, art. 29 quattordices, in particolare ai commi 2 (per l'inosservanza delle prescrizioni) e 3, lett. a) (per la violazione dei valori limite di emissione)<sup>2</sup>.

Va in particolare sottolineato che il comma 3, lett. a) prevede per la violazione dei valori limite di emissione<sup>3</sup> (inclusi quelli in materia di rumore) una sanzione penale punita con sola ammenda<sup>4</sup>.

Pertanto, qualora nelle prescrizioni dell'autorizzazione sia espressamente previsto o richiamato il rispetto dei limiti di rumore, il superamento di tali limiti viene sanzionato ai sensi dell'art. 29 quattordices; in maggiore dettaglio, qualora la prescrizione AIA violata sia relativa ad un limite di emissione sonora si applica il comma 3; in caso di violazioni di prescrizioni relative ai limiti di immissione -assoluti e/o differenziali- di cui alla L 447/1995 e ai decreti attuativi, si ritiene in generale applicabile il comma 2.

Risulta dunque necessaria un'attenta valutazione della specifica autorizzazione vigente, tenendo presente che il superamento dei limiti stabiliti nella stessa in materia di rumore può avere anche risvolti penali.

Nei casi in cui, sulla base degli esiti di tale valutazione, venga contestata la violazione di una prescrizione AIA ai sensi del DLgs 152/2006, si procede secondo le specifiche linee guida di Arpae per ottemperare agli adempimenti amministrativi e giuridico-legali previsti, informando contestualmente il Comune competente della procedura adottata.

<sup>2</sup> 2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:

a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa; [...]"

<sup>3</sup> A tal riguardo si evidenzia altresì che in base ad una sentenza della Cassazione "il richiamo alle emissioni contenuto nella lett.a) deve essere letto in relazione alla specifica definizione offerta dal DLgs 152/2006, art. 5, lett. i septies, secondo cui si intende per emissione "lo scarico diretto o indiretto, da punti puntiformi e diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo" ed ancora lo stesso art. 5 contiene alla lett.i octies l'ulteriore definizione di valori limite di emissione che per le sostanze "...si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto..." (Cass. Pen. n. 51480/2018).

<sup>4</sup> Sulla questione occorre anche dar conto di alcune pronunce giurisprudenziali intervenute sugli aspetti applicativi della normativa in questione, in particolare ci si riferisce alla sentenza della Cassazione Penale n. 1947/2016 del 27/04/2016 nella quale è chiaramente esplicitato come la norma che si assume violata (art. 29 quattordices, comma 3) " *ben potendo in tal senso essere definita norma penale in bianco, contiene un precetto, cioè osservare le prescrizioni contenute nell'AIA, il cui concreto contenuto può essere ricavato esclusivamente attraverso il riferimento a detta AIA*".

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG02/DT</p>
<p><i>Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 2 del Pag. 6 di 25</p>

Negli altri casi, ovvero quando non vi sia un richiamo specifico al rispetto dei limiti di rumore nelle prescrizioni AIA, viene contestata/sanzionata la violazione della norma di settore, L 447/1995; la documentazione inviata al Comune viene trasmessa p.c. anche al SAC, per opportuna informazione e per eventuali seguiti di competenza.

Nella Tabella che segue sono riassunte le diverse possibili situazioni illustrate in precedenza:

<i>Tipologia di autorizzazione</i>	<i>Disciplina sanzionatoria</i>	<i>Autorità competente</i>	<i>Attività Arpae</i>
Autorizzazione generica	Art.10 - L 447/1995	Comune	Sanzione amministrativa
AUA	Art.10 - L 447/1995	Comune	Sanzione amministrativa
AIA, con prescrizione limiti di <u>immissione</u> di rumore	Art. 29 quattordices, comma 2 Dlg152/2006	Arpae SAC	Sanzione amministrativa
AIA, con prescrizione limiti di <u>emissione</u> di rumore	Art. 29 quattordices, comma 3 Dlg152/2006	Procura della Repubblica	Prescrizione asseverata Ecoreato (L 68/2015)
AIA, senza prescrizione di limiti di rumore	Art.10 - L 447/1995	Comune	Sanzione amministrativa

Qualora dalla Procura di riferimento fossero intervenute o intervenissero disposizioni formalizzate per la gestione operativa di specifiche attività di vigilanza, le strutture territoriali dell'Agenzia si atterranno alle stesse.

## **5.2 Verifica dei provvedimenti adottati**

Se l'Autorità competente valuta la necessità di effettuare una verifica del provvedimento emanato e chiede ad Arpae-APA di procedere ad ulteriori rilevazioni fonometriche, gli operatori tecnici provvedono a contattare l'esponente e ad effettuare un nuovo intervento di misura, nonché gli accertamenti che si rendessero necessari presso la sorgente.

Nel caso in cui il Comune, all'interno del provvedimento di cui chiede ad Arpae la verifica, abbia previsto a carico del gestore della sorgente una relazione tecnica asseverata ai sensi del DPR 445/2000, a firma di un tecnico competente in acustica, in cui si attesta il rispetto dei limiti di legge a seguito degli interventi effettuati, Arpae-APA procede ad un adeguato controllo documentale e, ove necessario, a rilievi fonometrici in campo; a seguito delle verifiche effettuate, gli operatori tecnici forniscono riscontro scritto all'Autorità competente in merito all'ottemperanza o meno al provvedimento emanato.

Fermo restando quanto sopra, qualora non ricorrano le condizioni oggettive per l'effettuazione delle misure di rumore (ad es.: l'impossibilità di accedere all'abitazione del reclamante per il diniego di quest'ultimo, l'irreperibilità del reclamante nonostante diversi e documentati tentativi di contatto con lo stesso, la sorgente sonora oggetto del provvedimento non è più in essere, ecc...) si provvederà a comunicare al Comune l'impossibilità di procedere alle verifiche tecniche.

A seguito delle rilevazioni fonometriche eseguite da Arpae-APA potranno verificarsi due diverse situazioni:

**Caso 1:** le nuove misure mettono in evidenza che nessun limite legislativo viene superato, nel qual caso gli operatori tecnici, in accordo con il proprio Responsabile, predispongono una nota (allegato 6) per l'Autorità competente ed anche una nota per l'esponente

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG02/DT</p>
<p><i>Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 2 del Pag. 7 di 25</p>

(allegato 7), nella quale propongono la chiusura del procedimento. Alla nota inviata all'Autorità competente dovrà essere allegato il nuovo Rapporto Tecnico.

**Caso 2:** le nuove misure mettono in evidenza che i limiti di legge sono ancora una volta superati, nel qual caso si configura il non rispetto di un atto prescrittivo emanato dall'Autorità competente e:

- si procede alla irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3 della L 447/1995, sulla base dei contenuti dell'ordinanza comunale;
- in caso di ordinanza contingibile e urgente ex art. 9 L 447/1995 si procede alla contestazione dell'art. 650 del CP (l'allegato 11 costituisce una traccia);
- qualora il provvedimento sia stato adottato ai sensi del DLgs 152/2006 per un'azienda in AIA, si procede secondo le specifiche linee guida di Arpae per ottemperare agli adempimenti amministrativi e giuridico-legali previsti, informando contestualmente il Comune competente della procedura adottata.

### **5.3 Indicazioni di sicurezza per gli operatori**

Durante lo svolgimento delle operazioni, gli operatori tecnici devono osservare le norme comportamentali di sicurezza e tenere a disposizione i Dispositivi di Protezione Individuale necessari per ogni tipo di intervento.

Inoltre, come indicato nella circolare della Direzione Tecnica approvata con determinazione n. 715 del 17/10/2014, si precisa che a tutela degli operatori, ispezioni e sopralluoghi vanno condotti di norma in coppia, pertanto eventuali eccezioni dovranno essere preventivamente autorizzate.

## **6. ALLEGATI**

Vedi pagine seguenti: gli allegati alla seguente LG si intendono come fac-simile da utilizzare come traccia e sono modificabili anche in funzione delle esigenze organizzative di ogni APA (utilizzo di un solo file pdf a firma multipla, oppure di due file -lettera di trasmissione + allegato- a firme separate per tecnici e responsabili ,ecc).

- Allegato 1: Lettera tipo per l'inoltro della segnalazione agli Enti di competenza
- Allegato 2: Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
- Allegato 3: Verbale da rilasciare all'esponente
- Allegato 4: Verbale di sopralluogo
- Allegato 5: Rapporto Tecnico
- Allegato 6: Nota per il Comune in caso di non superamento dei limiti
- Allegato 7: Nota per l'esponente
- Allegato 8: Sanzione amministrativa
- Allegato 9: Proposta di provvedimento amministrativo
- Allegato 10: Approfondimento normativo – *Comunicazione di avvio del procedimento e diritto al contraddittorio in materia di inquinamento acustico*
- Allegato 11: Traccia per informativa di notizia di reato violazione art. 650 C.P.

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG02/DT</p>
<p><i>Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 2 del Pag. 8 di 25</p>

**Allegato 1**

**Lettera tipo per l'inoltro della segnalazione agli Enti di competenza**

	<p>Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna via Po, 5 – 40139 Bologna tel 051/6223811 – fax 051/523255 P. IVA e C.F. 04290860370</p>
---	---

All'Amministrazione comunale di  
Via

E p.c. Al Sig. (nominativo esponente)  
A tutti gli Enti in indirizzo (eventualmente  
presenti)

Data

OGGETTO: inoltro della segnalazione di \_\_\_\_\_

Con la presente si inoltra la segnalazione ricevuta in data \_\_\_\_\_, e relativa  
a.....  
.

Se l'Amministrazione riterrà opportuno attivare la scrivente Agenzia per l'espletamento delle attività necessarie, si chiede di poter avere tutte le informazioni che si riterranno pertinenti ed in possesso dei Vostri uffici, (quali per esempio autorizzazioni all'esercizio, autorizzazioni in deroga, ecc.),

[e si chiede anche di poter usufruire della collaborazione del personale che codesta Amministrazione potrà mettere a disposizione di questa Agenzia per un intervento congiunto e quindi maggiormente incisivo].

Si rimane in attesa di riscontro e a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento.  
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL \_\_\_\_\_  
(firma in formato digitale)

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG02/DT</p>
<p><i>Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 2 del Pag. 9 di 25</p>

## Allegato 2

### **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679**

I dati raccolti da Arpae per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, saranno trattati dall'Agenzia in conformità a quanto previsto dal DLgs 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo o della attività tecnica di Arpae che la riguarda e successivamente saranno mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

La descrizione dei punti di misura, che include, nel caso di ambienti abitativi, l'identificazione dell'unità immobiliare anche attraverso il nominativo dei residenti, il nominativo di chi presenza alle rilevazioni, la strumentazione utilizzata e i risultati delle verifiche potranno essere riportati nel rapporto tecnico, che verrà trasmesso, nei casi previsti, all'autorità competente; alla autorità competente potrà essere richiesta – tramite accesso agli atti – tutta la documentazione tecnica conseguente al sopralluogo.

Titolare del trattamento è Arpae Emilia-Romagna nella persona del Direttore Generale e il soggetto attuatore è l'Area Prevenzione Ambientale \_\_\_\_\_ nella persona del Responsabile della medesima.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). L'apposita istanza ad Arpae è presentata contattando il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all'indirizzo [dpo@arpae.it](mailto:dpo@arpae.it) presso Arpae.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo secondo le procedure previste dagli artt. 77 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679

Data \_\_\_\_\_

Per ricevuta

Firma \_\_\_\_\_

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG02/DT</p>
<p><i>Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 2 del Pag. 10 di 25</p>

**Allegato 3**

**Verbale da rilasciare all'esponente**

In data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ gli operatori.....  
del Servizio.....di Arpae Emilia-Romagna - APA .....sede di.....  
hanno effettuato un sopralluogo in:  
via .....n°..... Comune ..... Località .....  
presso.....

effettuando / non effettuando misure di rumore

Il sopralluogo è stato effettuato in presenza del Sig. ....  
in qualità di .....

L'attività di sopralluogo si è svolta dalle ore.....del giorno .....alle ore.....del giorno.....

NOTE:.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Copia del presente verbale, previa lettura, viene rilasciata al Sig..... che  
lo ha / non lo ha controfirmato.

I verbalizzanti:  
.....  
.....  
.....

L'interessato:  
.....

**Allegato:**

*Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. (UE) 2016/679*

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG02/DT</p>
<p><i>Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 2 del Pag. 11 di 25</p>

**Allegato 4**

**Verbale di sopralluogo**

AREA PREVENZIONE AMBIENTALE \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ Prot. \_\_\_\_\_  
 Tel. / Fax \_\_\_\_\_

**VERBALE DI SOPRALLUOGO PRESSO IL TITOLARE DELLA SORGENTE E DI INFORMAZIONE DI ESECUZIONE DI RILIEVI FONOMETRICI N° \_\_\_\_\_,**

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ i sottoscritti Tecnici del Servizio \_\_\_\_\_ di Arpae EMILIA-ROMAGNA - APA \_\_\_\_\_ Sede di \_\_\_\_\_ si sono recati presso \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, via/loc. \_\_\_\_\_ e sede operativa in \_\_\_\_\_, via/loc. \_\_\_\_\_ cui risulta responsabile legale/proprietario il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato in \_\_\_\_\_, via/loc. \_\_\_\_\_.

Alla presenza del Sig. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente \_\_\_\_\_, via/loc. \_\_\_\_\_ e domiciliato in \_\_\_\_\_, via/loc. \_\_\_\_\_;

identificazione da documento \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_;

Previa informazione della qualità e del motivo del sopralluogo, comunicano quanto segue: si è proceduto ad effettuare rilevazioni fonometriche della rumorosità prodotta dall'attività in oggetto, ai sensi della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e relativi decreti attuativi, con le modalità stabilite dal DPCM 16/03/98, senza preavvisare la parte interessata, allo scopo di impedire che la stessa potesse volgere a proprio favore le caratteristiche di emissività delle sorgenti o comunque interferire col normale esercizio delle sorgenti. Si comunica altresì che si provvederà ad eseguire le necessarie valutazioni dei dati rilevati al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti dalla suindicata normativa.

Note:

---



---



---



---

**Del controllo è stato redatto il presente Verbale in almeno due copie di cui una viene immediatamente consegnata all'interessato che si firma/non si firma unitamente ai verbalizzanti**

L'INTERESSATO

I VERBALIZZANTI

---



---

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG02/DT</p>
<p><i>Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 2 del Pag. 12 di 25</p>

## Allegato 5

### Rapporto Tecnico

RAPPORTO TECNICO RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI FONOMETRICI ESEGUITI AI SENSI DELLA LEGGE 447/95 – contenuti minimi.

#### PREMESSA.

Inserire la motivazione per la quale si è proceduto ad eseguire le misure, richiamando la richiesta pervenuta; specificare qual è la sorgente disturbante, descrivendo il contesto in cui vengono eseguite le misure.

#### INQUADRAMENTO NORMATIVO E DESCRIZIONE DEI VALORI LIMITI

Citare un elenco delle principali normative prese a riferimento nel caso in esame (compresi anche eventuali regolamenti locali), descrivendo i valori limite applicabili, con riferimento alle specifiche sorgenti sonore ed ai recettori considerati.

#### IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLA SORGENTE SONORA E DEL SITO

Descrivere la sorgente sonora sottoposta ad accertamenti fonometrici (tipologia, titolare, periodo di attività, classificazione acustica ...). Se del caso, in base alla tipologia di emissione sonora della sorgente, individuare lo specifico evento disturbante oggetto delle rilevazioni fonometriche, identificato anche con l'aiuto degli esponenti che lamentano il disturbo.

#### SITO/SITI DI MISURA

Descrivere l'ambiente abitativo/esterno presso il quale sono state effettuate le rilevazioni fonometriche, specificandone l'appartenenza ad una classe acustica/fascia di pertinenza, ed allegando eventuali mappe con indicazione della sorgente e del recettore. Nel caso di misure all'interno di private abitazioni si forniscono gli elementi utili all'identificazione dell'unità immobiliare e del vano di misura, anche attraverso il nominativo del/i residente/i.

#### STRUMENTI DI MISURA.

Descrivere la catena di misura completa, specificando la strumentazione impiegata, il relativo grado di precisione ed indicando gli estremi dei relativi certificati di verifica della taratura.

In relazione all'incertezza di misura, dovrà essere riportata, di norma, la seguente frase:

*“L'incertezza strumentale associata alle misure è quella corrispondente alle tolleranze fissate per la strumentazione in classe 1, Norme CEI EN 61672-1 (misuratore di livello sonoro) e CEI EN 60942 (calibratore). Ai fini della valutazione di conformità, i livelli sonori, ottenuti dalle rilevazioni effettuate con strumentazione che soddisfa ai requisiti fissati dal DM 16/03/1998, vengono direttamente confrontati con i limiti di legge, in applicazione delle regole di accettazione e rifiuto semplici (dette anche regole a rischio condiviso).”*

#### RIFERIMENTI TEMPORALI.

Indicare i parametri rilevati ed i tempi di riferimento ( $T_R$ ), osservazione ( $T_O$ ) e misura ( $T_M$ ) su cui tali parametri vengono rilevati.

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG02/DT</p>
<p><i>Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 2 del Pag. 13 di 25</p>

### CONDIZIONI METEOROLOGICHE

Specificare la conformità o la parziale non conformità alle condizioni meteorologiche previste dal DM 16/03/1998.

### CONDIZIONI DI MISURA

Descrivere nel dettaglio la postazione e le condizioni di misura, tenuto conto di quanto indicato nel DM 16/03/1998 e allegando eventuale documentazione fotografica.

Specificare l'elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alle misure.

In considerazione della particolarità delle sorgenti sonore, descrivere l'eventuale ricerca di componenti tonali e tonali a bassa frequenza (ISO 226/1987) ed impulsive.

### ELABORAZIONE DEI DATI E RISULTATI

Indicare le elaborazioni effettuate nelle varie condizioni di misura (ad esempio: finestre aperte/chiusure, livelli diurni/notturni o settimanali per il traffico stradale, diverse condizioni di funzionamento della sorgente ecc) ed i risultati (livelli di rumore rilevati/calcolati, anche in forma tabellare), indicando anche i limiti di riferimento.

Indicare anche gli eventi anomali (ad esempio: passaggio di ambulanze, rumori improvvisi, condizioni meteorologiche non conformi, ecc) che sono stati esclusi dalle elaborazioni.

Inserire eventuali grafici di time history che mostrano l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

### CONCLUSIONI

A partire dai risultati ottenuti e dai valori limite considerati, evidenziare la conformità/non conformità alla normativa vigente.

Aggiungere eventuali ulteriori osservazioni/valutazioni sullo specifico caso in esame (entità dei livelli rilevati, modalità di funzionamento della sorgente ecc).

Identificativo e firma leggibile del/dei Tecnici competenti in acustica, che hanno eseguito la misura. Specificare la dicitura di documento firmato digitalmente (*"Firma in formato digitale"*).

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG02/DT</p>
<p><i>Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 2 del Pag. 14 di 25</p>

**Allegato 6**

**Nota per il Comune in caso di non superamento dei limiti**

	<p>Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna via Po, 5 – 40139 Bologna tel 051/6223811 – fax 051/523255 P. IVA e C.F. 04290860370</p>
---	---

Comune di  
via  
[Comune]

[Località]  
[Data]  
Cod. SinaDoc 0000/00  
Rif. n

Oggetto: segnalazione disturbo da rumore Sig. \_\_\_\_\_, contro \_\_\_\_\_  
Inoltre risultati e proposta di chiusura del procedimento

Con la presente si inoltra la relazione tecnica relativa alle misure di rumore effettuate presso.....

Come risulta dalla relazione, dalle rilevazioni effettuate nelle condizioni descritte, i limiti fissati dalla normativa vigente NON risultano superati.

Per tale motivo si propone la chiusura del procedimento.

Allegati: rapporto tecnico a firma dei tecnici competenti in acustica

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

*Firma in formato digitale*

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG02/DT</p>
<p><i>Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 2 del Pag. 15 di 25</p>

**Allegato 7**

**Nota per l' esponente**

	<p>Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna via Po, 5 – 40139 Bologna tel 051/6223811 – fax 051/523255 P. IVA e C.F. 04290860370</p>
---	---

Sig.  
Via  
[Comune]

e p.c.      Comune di  
via  
[Comune]

[Località]  
[Data]  
Cod. SinaDoc 0000/00  
Rif. n

Oggetto: Trasmissione risultati accertamenti tecnici.

Con la presente La informiamo circa gli esiti degli accertamenti fonometrici eseguiti in .....presso la sua abitazione in data....., accertamenti diretti a verificare le emissioni provenienti dalla sorgente sonora:  
[descrivere sorgente sonora]

Le verifiche eseguite hanno evidenziato/non hanno evidenziato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico; per tale motivo si è provveduto ad inoltrare al comune di ..... (Settore di..... ) una proposta di provvedimenti amministrativi a carico del proprietario e/o responsabile della sorgente sonora/proposta di chiusura del procedimento.

La S.V. potrà rivolgersi ai competenti uffici comunali sopra indicati per ulteriori informazioni circa l'iter assunto dalla pratica, nonché per le eventuali richieste di accesso agli atti amministrativi.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_  
*Firma in formato digitale*

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG02/DT</p>
<p>Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico</p>		<p style="text-align: right;">Revisione 2 del Pag. 16 di 25</p>

**Allegato 8**

**Sanzione amministrativa**

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONSTATAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Illecito amministrativo	verbale n° _____	Del _____	rec _____
Attività controllata: _____	Motivazioni: Inquinamento acustico. Superamento dei limiti di rumorosità ai sensi della Legge _____ _____ _____		
con Sede in: _____ Via _____			
attività svolta _____			

In data \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ del giorno successivo, gli scriventi Tecnici del Servizio in epigrafe, nel luogo suindicato ed in seguito agli accertamenti compiuti in osservanza dell'art. 13 della Legge 689/81, hanno accertato quanto segue:

Presso \_\_\_\_\_, ubicata al piano sovrastante il pubblico esercizio denominato " \_\_\_\_\_", gestito dalla società indicata in epigrafe, sono stati effettuati controlli al fine di verificare il rispetto dei limiti di rumorosità fissati all'art. \_\_\_\_\_ c. \_\_\_\_\_ del DPCM 14/11/1997. \_\_\_\_\_

L'esito delle rilevazioni fonometriche ha evidenziato il superamento dei limiti succitati, ove il valore misurato, pari a LAeq \_\_\_\_\_ dB(A), è risultato superiore al valore limite di LAeq \_\_\_\_\_ dB(A)

IN BASE A QUANTO SOPRA DESCRITTO SUSSISTE LA VIOLAZIONE di cui all'articolo \_\_\_\_\_ comma \_\_\_\_\_ della Legge N. 447/95 "Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico", punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € \_\_\_\_\_ a € \_\_\_\_\_

NOTE

AGGIUNTIVE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

SI RITIENE INOLTRE CHE IL SOGGETTO QUI RIPORTATO SIA DA RITENERSI:	
TRASGRESSORE	OBBLIGATO IN SOLIDO

Sig. _____ nato _____ a _____ domiciliato in _____ Via _____ poiché Responsabile legale dell'attività denominata: " _____ _____	Sig. _____ nato _____ a _____ domiciliato in _____ Via _____ poiché : " _____ _____
---	---

NOTE: IL SOGGETTO È OBBLIGATO IN SOLIDO al pagamento della sanzione con il trasgressore, ai sensi dell'art.6, L 689/81, in quanto: proprietario o avente diritto della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, o, tutore di incapace di intendere e di volere che ha commesso la violazione, o, persona giuridica o ente o imprenditore il cui rappresentante o dipendente ha commesso la violazione ex art 6, L 689/81.(indicare l'esatta definizione o sbarrare il riquadro se non si rileva alcun soggetto obbligato in solido con il trasgressore)

PERTANTO in relazione all'infrazione qui contestata il soggetto è ammesso ai sensi dell'art. 16 L 689/81, al pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio, della somma di € \_\_\_\_\_(in lettere: \_\_\_\_\_) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di *contestazione immediata/notificazione* del presente atto. TALE IMPORTO dovrà essere versato (*indicare le modalità previste dal Comune*) \_\_\_\_\_ al COMUNE di \_\_\_\_\_, Autorità cui spetta per legge la riscossione dei proventi contravventivi in materia sanzionatoria dell'infrazione segnalata nel presente verbale, indicando come CAUSALE di versamento: INQUINAMENTO ACUSTICO-----

Dovrà essere inviata copia della ricevuta d'avvenuto pagamento a quest'Ufficio, all'indirizzo in intestazione indicato (Arpae, Area Prevenzione Ambientale \_\_\_\_\_, sede di \_\_\_\_\_  
VIA \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_)

**IL PRESENTE VERBALE VIENE COMPILATO:**

Presso gli uffici del Servizio in intestazione in data \_\_\_\_\_ in quanto non è stato materialmente possibile verbalizzare l'accertamento della violazione sul luogo e contestarla immediatamente al trasgressore e/o persona obbligata in solido, poiché si è reso necessario procedere ad un'analisi dettagliata dei parametri campionati, come espressamente previsto dal DM 16/03/98.

(NOTE: se la verbalizzazione avviene in ufficio, la violazione e la relativa sanzione amministrativa sono da intendersi formalmente contestate solo all'atto della notifica da eseguirsi non oltre i 90 gg (120 gg. all'estero), dalla data in cui è stata materialmente accertata la violazione sanzionata.)

NOTE DEI VERBALIZZANTI ACCERTATORI: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG02/DT</p>
<p><i>Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 2 del Pag. 18 di 25</p>

**FACOLTÀ DELLA DIFESA**

E' facoltà del contravventore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, L 689/81, inviare entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione dell'infrazione o di notifica del presente verbale, scritti difensivi e altri documenti al Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_, chiedendo eventualmente di essere sentito dalla medesima autorità.

<p>RELATA DI NOTIFICA a mezzo posta con R. A/R, di contestazione di violazione: Al sig/sig.ra</p> <hr/> <p>Indirizzo: _____</p> <p>_____, in qualità di trasgressore; Alla società</p> <hr/> <p>_____, Indirizzo: _____</p> <hr/> <p>_____ in qualità di soggetto obbligato in solido. Entrambi i soggetti sono già stati identificati a verbale,</p>
---

<b>DI TUTTI GLI ATTI I DI CUI AL PRESENTE VERBALE SARÀ' INFORMATA D'UFFICIO L'AUTORITÀ' COMPETENTE</b>
--

(IL PRESENTE ATTO E' STATO VERBALIZZATO IN UFFICIO)
---

<p>I VERBALIZZANTI</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
--

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG02/DT</p>
<p><i>Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 2 del Pag. 19 di 25</p>

**Allegato 9**

**Proposta di provvedimento amministrativo**

	<p>Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna via Po, 5 – 40139 Bologna tel 051/6223811 – fax 051/523255 P. IVA e C.F. 04290860370</p>
---	---

Comune di  
via  
[Comune]

[Località] [Data]  
Cod. SinaDoc 0000/00  
Rif. n Prot. n.

Oggetto: Ditta \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, [Comune]  
Proposta di provvedimento amministrativo

Con la presente si inoltra la relazione tecnica relativa alle misure di rumore effettuate presso \_\_\_\_\_  
Come risulta dalla relazione, dalle misure condotte nelle condizioni descritte, risulta superato il valore limite \_\_\_\_\_, a causa del rumore prodotto dall'attività effettuata dalla Ditta \_\_\_\_\_.  
Pertanto, lo scrivente Servizio visti i livelli sonori immessi nell'ambiente abitativo, propone all'Amministrazione Comunale l'emissione di provvedimento amministrativo nei confronti della Ditta \_\_\_\_\_, affinché la stessa provveda ad intervenire in modo tale da eliminare o comunque ridurre l'emissione sonora e quindi la conseguente immissione nell'ambiente abitativo considerato. Ad avviso dello scrivente Servizio, la Ditta dovrà predisporre uno studio di mitigazione dell'impatto acustico da essa prodotto verso l'ambiente esterno ed agli ambienti abitativi limitrofi descrivendo quali interventi tecnici intende adottare. Tale studio, redatto e sottoscritto da Tecnico Competente in Acustica, dovrà quindi essere seguito da idonea verifica strumentale di collaudo attestante l'avvenuto raggiungimento delle condizioni di rispetto della normativa di riferimento. In ultimo, si richiede al Comune di \_\_\_\_\_ la trasmissione di copia degli atti e/o provvedimenti amministrativi adottati a seguito del presente rapporto, nonché della successiva documentazione eventualmente inviata dalla Ditta in oggetto.

Allegati:           **rapporto tecnico**  
                          Sanzione amministrativa

I Tecnici Competenti in Acustica  
Il Responsabile del \_\_\_\_\_  
*Firme in formato digitale*

	<p style="text-align: center;"><b>LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</b></p>	<p style="text-align: center;">LG02/DT</p>
<p><i>Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 2 del Pag. 20 di 25</p>

## **Allegato 10**

### **Approfondimento normativo**

#### **COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E DIRITTO AL CONTRADDITTORIO IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO.**

Il presente approfondimento concerne l'applicabilità della regola di comunicazione di avvio del procedimento alle procedure di controllo volte all'accertamento di violazioni della normativa ambientale, in particolare, relativamente ai rilievi fonometrici effettuati al fine di verificare il superamento dei limiti dettati dalla disciplina sull'inquinamento acustico.

Con specifico riferimento al procedimento di accertamento del rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico si evidenzia la competenza, ai sensi degli artt. 6 e 14 della L. n. 26 ottobre 1995 n. 447, del Comune che, per le attività di controllo e vigilanza si avvale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente.

La regola generale relativa al principio di comunicazione dell'avvio del procedimento è dettata nell'ambito della legge sul procedimento amministrativo, la L. n. 241 del 1990, la quale, all'art. 7, dispone che: "Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l'avvio del procedimento stesso è comunicato (...) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti".

L'art. 8 poi stabilisce che la comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere effettuata con le seguenti modalità. Si tratta di una comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Relativamente a tale tematica, si ritiene dover sottolineare come nel tempo la giurisprudenza abbia mostrato orientamenti non univoci. Infatti, i giudici di primo grado hanno inizialmente mantenuto una posizione prevalentemente prudentiale, considerando necessaria la comunicazione di avvio del procedimento nel caso dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente a tutela della salute umana ed inseriti in un procedimento volto all'emanazione di un provvedimento da parte dell'Autorità competente.

In particolare, relativamente alla materia in esame, si segnala la sentenza TAR Veneto n. 1988 del 200 I. Il caso sottoposto all'esame dei giudici concerneva l'impugnazione di un provvedimento dirigenziale del Comune di Venezia con il quale veniva ordinato al proprietario di un cinema di adottare tutte le misure atte ad eliminare il disturbo da rumore rilevato nell'abitazione contigua al cinema. Tale provvedimento era stato emanato a seguito di misurazioni effettuate da A.R.P.A.V. ad insaputa del ricorrente. Il ricorso era infatti fondato sulla violazione del principio del giusto procedimento di cui alla L. n. 241 del 1990 sul rilievo che fosse stata impedita la partecipazione al procedimento, in particolare non comunicando l'avvio dello stesso al ricorrente e conseguentemente non effettuando i rilievi fonometrici in contraddittorio tra le parti interessate (Comune e ricorrente).

	<b>LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</b>	<b>LG02/DT</b>
<i>Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico</i>		Revisione 2 del Pag. 21 di 25

Il ricorso è stato accolto e la motivazione della sentenza testualmente recita: *"Che la partecipazione al procedimento debba essere garantita agli interessati è cosa nota e la giurisprudenza è consolidata in tal senso. In fattispecie sfocianti nell'emissione di provvedimenti vincolati nel contenuto, che incidono sfavorevolmente sulla sfera giuridica del destinatario, il contraddittorio nella fase di accertamento o valutazione di dati oggettivi è precipua garanzia del diritto alla difesa proprio perché la P.A. non dispone di margini di apprezzamento. Pertanto, nelle fattispecie come quelle all'esame, l'esigenza di garantire la partecipazione si traduce nell'obbligo di assicurare il contraddittorio nella fase di accertamento e/o misurazione dei dati inerenti il livello di rumore emessi dal cinematografo. La presenza di tecnici incaricati dalle parti potrebbe condurre a convenire in tutto o in parte, circa le modalità i tempi, le metodologie di misurazione nel rispetto della normativa e della sua corretta interpretazione."*

Di analogo avviso si era mostrato il T.A.R. Emilia-Romagna - Sezione di Parma con la sentenza n. 20 del 2003 la quale, in una fattispecie simile, aveva accolto il ricorso in quanto l'atto impugnato era stato emanato senza che all'interessato fosse stato previamente comunicato l'avvio del procedimento e senza che l'accertamento - posto dal Comune a fondamento dell'ordinanza - si fosse svolto in contraddittorio.

Secondo una diversa posizione dei giudici di primo grado (V. T.A.R. Campania sentt. n. 1426 e n. 1427 del 2001), la normale attività di controllo del rispetto dei limiti (nel caso di specie dei tetti di campo elettromagnetico) stabiliti a tutela della salute umana, rientrerebbe nelle ordinarie funzioni di monitoraggio ambientale che le amministrazioni preposte possono e devono svolgere per verificare la qualità delle matrici ambientali indipendentemente dal preventivo contraddittorio e dalla partecipazione collaborativa dei potenziali interessati.

E' tuttavia interessante evidenziare come una recentissima sentenza del Consiglio di Stato, la n. 1124 del 5 marzo 2003, con la quale è stata annullata la citata decisione di primo grado del T.A.R. Veneto n. 1988 del 2001, abbia riconosciuto la legittimità del provvedimento comunale con il quale il Comune di Venezia intimava al proprietario del cinema la realizzazione di tutti gli interventi idonei ad eliminare il disturbo da rumore rilevato dall'ARPAV. Ciò, nonostante tale provvedimento fosse stato adottato omettendo la comunicazione di avvio del procedimento che avrebbe consentito la partecipazione dell'interessato e lo svolgimento del contraddittorio nell'attività di misurazione e nei rilievi fonometrici effettuati dall'A.R.P.A.V. La sentenza richiamata infatti, afferma: *"Deve ritenersi che il procedimento, che si è concluso con il provvedimento impugnato, abbia avuto inizio allorché si è verificata in concreto l'esigenza di cura del/ 'interesse pubblico perseguito, vale a dire, dopo che l'amministrazione comunale ha avuto conoscenza, a seguito del rapporto del/ 'A.R.P.A.V., della situazione di effettivo inquinamento acustico denunciato dai cittadini abitanti nei pressi del cinematografo. Il rapporto dell'A.R.P.A.V. è quindi atto prodromico che ha costituito il presupposto per l'apertura del procedimento."*

Secondo il Consiglio di Stato infatti *"Ciò appare conforme alla stessa ratio della disciplina sulla partecipazione al procedimento, la quale non esclude affatto che la comunicazione di avvio del procedimento possa essere preceduta o supportata da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto interessato che sarà edotto di queste attività con la successiva comunicazione di avvio del procedimento e sarà pertanto messo in condizione di intervenire nella procedura e di verificare e, se del caso, contestare la veridicità o esattezza degli accertamenti compiuti e la stessa idoneità degli strumenti tecnici utilizzati."*

	<b>LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</b>	<b>LG02/DT</b>
<i>Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico</i>		Revisione 2 del Pag. 22 di 25

Dunque, alla luce degli orientamenti richiamati, si ritiene che la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1124 del 5.03.2003 fornisca interessanti elementi che rendono più chiara la problematica in esame, pertanto è possibile formulare le seguenti osservazioni.

Innanzitutto, come è stato evidenziato più sopra, la competenza del procedimento di controllo del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico è del Comune, dunque la comunicazione di avvio del procedimento, ove necessaria, sarebbe di competenza dell'ente locale, in quanto ARPA svolge accertamenti tecnici che si inseriscono all'interno del procedimento. Pertanto, l'Agenzia non emana alcun provvedimento, bensì si limita a trasmettere le risultanze degli accertamenti al Comune, che conseguentemente assumerà gli opportuni provvedimenti in merito.

Il Consiglio di Stato, pertanto, riconoscendo la non necessarietà della comunicazione di avvio del procedimento ha inteso rendere maggiormente efficace lo strumento del controllo effettuato dalle Agenzie, in omaggio al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione codificato all'art. 97 della Costituzione. Come si può ben immaginare, infatti, qualora l'attività di controllo delle Agenzie regionali per l'ambiente venisse svolta in contraddittorio con il soggetto contro il quale è stato presentato l'esposto, potrebbe vedere vanificata l'incisività dello stesso.

Ciò giustifica la non necessarietà della comunicazione di avvio del procedimento nella fase del controllo effettuato dall'Agenzia. Tale comunicazione dovrà essere effettuata, da parte del Comune, solo nel momento in cui l'accertamento è stato compiuto e sono stati rilevati superamenti dei limiti stabiliti dalla normativa che condurranno all'adozione degli opportuni provvedimenti da parte dell'Autorità competente.

E' comunque importante sottolineare la irrinunciabilità delle garanzie poste a difesa del soggetto che ha violato le norme di legge. Pertanto, successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento, dovrà essere consentito all'interessato di verificare la correttezza degli accertamenti ed eventualmente formulare le proprie osservazioni al fine di garantire il contraddittorio con il privato.

Bologna, 21 marzo 2003

Veronica Celenza  
Area Affari Istituzionali e Legali.

### **Aggiornamenti giurisprudenziali in materia di cd. "diritto alla sorpresa" nelle attività di accertamento di violazioni in materia di inquinamento acustico**

In aderenza ai principi espressi nella nota del 21 marzo 2003, alla luce della più recente giurisprudenza, si confermano le considerazioni della nota soprariportata.

Infatti, il TAR Umbria con propria recentissima sentenza n. 119 del 19 febbraio 2016 afferma specificamente come la giurisprudenza riconosca il cd. "diritto alla sorpresa" nelle rilevazioni fonometriche effettuate da un soggetto terzo preposto ai controlli ambientali, qual è l'ARPA, onde evitare che il preavviso induca il controllato a non farsi cogliere sul fatto, tanto più ove le emissioni rumorose discendono anche da comportamenti modulabili del personale addetto (in tal senso sempre TAR Umbria sent. n. 271 del 26 agosto 2011 e conforme anche il TAR Piemonte sent. n. 708 del 12 giugno 2013).

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG02/DT</p>
<p><i>Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 2 del Pag. 23 di 25</p>

Del medesimo avviso altresì il TAR Toscana n. 1437 del 3 agosto 2012 il quale ha evidenziato come gli atti istruttori che precedono l'eventuale emanazione di ordinanze in materia di inquinamento acustico debbano essere caratterizzati per l'elemento sorpresa poiché, laddove il soggetto controllato sapesse in anticipo di essere sottoposto a controllo potrebbe alterare gli elementi di fatto che normalmente incidono sul livello di rumorosità da misurare eludendo l'efficacia del controllo.

Peraltro, occorre rimarcare come l'obbligo di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento che lo riguarda, sia legato alla concreta esistenza di una situazione di comprovata necessità e di urgenza qualificata, tale cioè da non consentire la detta comunicazione senza che ne risulti compromesso il soddisfacimento dell'interesse pubblico cui il provvedimento finale è rivolto.

Infatti, l' art. 7 della legge n. 241/1990 non esclude che l'adempimento dell'obbligo possa, quando le circostanze ciò impongano per garantire la genuinità degli accertamenti della p.a., essere preceduto da controlli, accertamenti, ispezioni, svolti senza la partecipazione del diretto interessato, che sarà edotto di queste attività con la successiva comunicazione e sarà quindi messo in condizione di intervenire nella procedura e di contestare, se del caso, la veridicità o l'esattezza degli accertamenti compiuti e l'idoneità degli strumenti tecnici utilizzati.

Se si escludesse tale possibilità per l'azione amministrativa, ossia se non si ammettesse la liceità di accertamenti preliminari, effettuati senza previa comunicazione di avvio del procedimento, si precluderebbe all'amministrazione la possibilità di acquisire, mediante accertamenti a sorpresa, prove genuine (vedasi Consiglio di Stato Sez. VI 18 maggio 2004 n. 3190 e TAR Lazio, Sez. I, Latina n. 208 del 3 marzo 2015).

Bologna, 11.04.2016

Veronica Celenza

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG02/DT</p>
<p><i>Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 2 del Pag. 24 di 25</p>

**Allegato 11 Traccia per informativa di notizia di reato violazione art. 650 C.P.**

	<p>Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna via Po, 5 – 40139 Bologna tel 051/6223811 – fax 051/523255 P. IVA e C.F. 04290860370</p>
---	---

Prot. n°

**Alla Procura della Repubblica c/o il  
Tribunale di**

Cod. Sinadoc 0000/00

Rif. n

**OGGETTO:** Informativa di reato a carico del Sig. , nato a il e residente a in Via n° , in qualità legale rappresentante della Ditta , sita in Via n. , per violazione dell' art. 650 del C.P..

Noi sottoscritti , operatori del Servizio , APA , Sede di , ci siamo recati in data alle ore presso il fabbricato ubicato a in Via n. , adibito attualmente a . Scopo della visita era verificare il rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza del Comune di P.g. n° (vedere allegato) emessa dal Dirigente Settore in data e notificata al Sig. il , in qualità di .

Dal sopralluogo eseguito è risultato che l'ordinanza citata non è stata ottemperata in quanto: *(inserire per punti una breve storia di quanto avvenuto: prima esecuzione sopralluoghi, rilevamenti effettuati con superamenti, data di emissione ordinanza, nuovi accertamenti ed evidenza del fatto che l'ordinanza non è stata effettivamente eseguita; allegare eventuali nuovi rapporti tecnici di verifica con evidenziati gli ulteriori superamenti o non intervenuti)*

Stante quanto sopra descritto, ravvisata:

- la violazione del contenuto essenziale dell' Ordinanza;
- la "permanenza" dell'interesse della Pubblica Amministrazione all'ottemperanza dell'Ordinanza emanata;

si ritiene che il Sig. (nato a il e residente a in Via n° ) in qualità di legale rappresentante della Ditta , ubicata a in Via n. , abbia violato l' art. 650 del C.P. in quanto ha inosservato un provvedimento legalmente dato dall'Autorità.

Rimanendo a disposizione si porgono

Distinti saluti.

**Allegati:**

- Ordinanza del Comune di P.g. n° emessa da in data e notificata al Sig. il ;
- eventuali altri documenti che si ritengono importanti ai fini del caso (rapporti tecnici)

**GLI OPERATORI ARPAE  
Il Dirigente Responsabile**

*Firme in formato digitale*

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG02/DT</p>
<p><i>Gestione delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico</i></p>		<p style="text-align: right;">Revisione 2 del Pag. 25 di 25</p>

## 7. MODULI

Non sono presenti moduli

## 8. TABELLA DELLE REVISIONI

		Natura della modifica	
Rev	Del	Punto	Descrizione
1	25/02/08	All. 4	Firma dell'allegato
2			Riscrittura generale ed adeguamento